



NOTA

Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito in legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023 la legge n. 162/2023 di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 recante “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*”.

Si riporta di seguito un commento sulle norme di interesse per i Comuni e le Città Metropolitane.

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE NAZIONALI ED EUROPEE IN MATERIA DI COESIONE

✓ Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione (Art. 1)

La disposizione in commento è interamente dedicata alla disciplina del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, fondo nazionale finalizzato a sostenere “iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione”. In particolare si prevede che il Fondo sia destinato “nella proporzione dell’80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord”. Vengono stanziati complessivamente 50 miliardi di euro per le annualità dal 2021 al 2030. Ancora l’articolo 1 alle lettere c) e d) introduce un nuovo strumento per la programmazione delle risorse stanziato dal fondo denominato “Accordo per la Coesione”, che sostituisce i precedenti Piani per lo Sviluppo e la Coesione. Tale accordo può essere stipulato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR con ciascuna Regione e con ciascun Ministro interessato. Gli Accordi per la Coesione sono stipulati e devono essere approvati con delibera del CIPRESS sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituita con DPCM del 25 febbraio 2016. Tra i contenuti di ciascun Accordo si menzionano:

- Gli interventi e le linee di azione suscettibili di finanziamento;
- Il cronoprogramma procedurale e finanziaria di ciascun intervento e linea di azione;
- l’indicazione degli interventi già finanziati con delibera CIPRESS prima della stipula dell’Accordo.

Si specifica inoltre che gli Accordi stipulati con le Regioni sul cui territorio sia presente una Città Metropolitana dovranno indicare le risorse ad essa destinate, ivi comprese quelle di cui all'art.53 del DL 13/2023 (quelle cioè destinate al finanziamento di quegli interventi per cui pur non essendo stato stipulato un OGV al 31/12/2022 siano stati entro la stessa data pubblicati gli avvisi per l'aggiudicazione dei lavori, o per appalto integrato, o siano stati inviati inviti a presentare offerte).

Alla lettera g) dell'articolo 1 si conferma la possibilità del ricorso allo strumento del Contratto Istituzionale di Sviluppo (già previsto dal DLGS 88 del 2011) quale modalità di finanziamento di interventi di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro, con possibili deroghe nel caso di interventi di particolare complessità o per quelli di sviluppo integrato relativi a particolari ambiti territoriali.

✓ **Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 (Art. 2)**

La norma disciplina le modalità di rendicontazione e rimborso delle spese effettuate, prevedendo il definanziamento della quota di risorse eventualmente non spese secondo quanto previsto dai cronoprogrammi degli Accordi di Coesione. Il definanziamento è previsto anche nei casi di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio entro i termini indicati dal Dipartimento per le Politiche di Coesione.

✓ **Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (Art. 3)**

La norma prevede l'adozione della piattaforma Regis come sistema di monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

✓ **Disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale di monitoraggio (Art. 4)**

Vengono disciplinati i Contratti Istituzionali di Sviluppo già menzionati nella lettera g) dell'articolo 1, specificando che il valore unitario degli interventi finanziati non può essere inferiore alle soglie di rilevanza europea così come indicate nel Codice dei contratti pubblici, se non nel caso in cui questi interventi siano complementari a interventi principali il cui valore superi tali soglie. La stessa norma prevede in caso di mancato rispetto del cronoprogramma da parte dei soggetti attuatori l'attivazione dei poteri sostitutivi in analogia a quanto previsto per gli interventi PNRR dal DL 77/2021.

SVILUPPO DELLE AREE INTERNE

✓ **Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne (Art. 7)**

La disposizione in commento prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese.

La Cabina di regia approva il «Piano strategico nazionale delle aree interne» (PSNAI), che individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche - con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi sociosanitari - cui destinare le risorse del bilancio dello Stato già stanziato e disponibili allo scopo. Ad essa compete altresì il monitoraggio in ordine all'utilizzazione delle risorse finanziarie. La Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) costituisce una delle linee strategiche di intervento dei Fondi

strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020, sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR) sia da risorse nazionali.

Con l'Accordo di partenariato 2014-2020, la SNAI è stata adottata in forma sperimentale per contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza talune aree del Paese, definite come quelle aree più lontane dai poli di servizio essenziale primario e avanzato, e rilanciare lo sviluppo e i servizi nelle aree più lontane dei principali centri urbani, al fine di creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti maggiore accessibilità ai servizi essenziali.

Il Presidente dell'ANCI partecipa alla composizione della Cabina di regia. Come precisato nel corso dell'esame parlamentare, la definizione delle modalità operative del PSNAI è adottata ferme restando le assegnazioni di risorse già disposte e le regole di gestione dei fondi europei per la politica di coesione.

ZES UNICA

✓ **Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (Art.9)**

Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.

A far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

✓ **Organizzazione della ZES unica (Art. 10)**

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la **Cabina di regia ZES**, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dai vari Ministri competenti nonché dai Presidenti delle regioni ZES, dal *Presidente dell'Unione delle province d'Italia o da un suo delegato e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato*. Tale ultima previsione è frutto dell'accoglimento di un emendamento proposto dall'ANCI in sede di conversione del decreto.

Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi.

Viene istituito presso la PCM alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una **Struttura di missione denominata «Struttura di missione ZES»**, alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.

Relativamente ai compiti della Struttura di missione ZES, la stessa provvede allo svolgimento di una serie di attività, tra cui in particolare: assicura supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica; coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia; svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica; svolge compiti di monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica; cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio

dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15.

Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione ZES può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 12, c. 5, primo e quarto periodo, del DL n. 77/2021. Per lo svolgimento delle attività, la Struttura di missione ZES può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A.

Composizione e organizzazione: La Struttura di missione di cui è composta da un contingente di tre unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro unità dirigenziali di livello non generale e di sessanta unità di personale non dirigenziale. Con DPCM sono definite l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici.

Infine i commi da 8 a 12 disciplinano la cessazione dall'incarico dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 e dettano disposizioni di coordinamento.

✓ **Piano strategico della ZES unica (Art.11)**

Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonché nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione. Una specifica sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularità, nelle regioni Sicilia e Sardegna.

Modalità di adozione

la Struttura di missione predispone lo schema di Piano strategico della ZES unica, garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate. *Alla predisposizione del Piano partecipano, altresì, tre rappresentanti designati congiuntamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.* Si segnala che tale ultima previsione è frutto dell'accoglimento di un emendamento proposto dall'ANCI in sede di conversione del decreto. Il Piano strategico della ZES unica è approvato con DPCM, previo parere della Cabina di regia.

Zone franche doganali

Nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (CDU), la cui perimetrazione è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

✓ **Portale web della ZES unica (Art.12)**

La norma, al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, istituisce presso la Struttura di missione il portale web della ZES unica.

Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accesso allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13.

✓ **Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES (Art. 13)**

Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'art. 5 DL 91/2017, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14 del presente decreto, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al DPR 160/2010.

Competenze

Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES ha competenza in relazione:

a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;

b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio produttivo, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;

c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

Standard tecnologici

Il S.U.D. ZES opera secondo i migliori standard tecnologici ed in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5 dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021.

I provvedimenti conclusivi dei procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti, ai sensi dell'art. 43-bis del DPR n. 445/2000, e dell'art.4, c. 6, del dlgs 216/2019, al fascicolo informatico d'impresa previsto dall'articolo 2 della legge n. 5801993, rendendoli disponibili a tutte le pubbliche amministrazioni interessate.

Regime transitorio

Nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica sono presentate:

- per le attività localizzate o da localizzare nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del DL n. 91/2017, agli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'articolo 5, del medesimo decreto-legge n. 91 del 2017;

- per le attività localizzate o da localizzare negli altri territori della ZES unica, ai SUAP territorialmente competenti di cui all'articolo 38, c. 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che le trasmettono immediatamente, agli sportelli unici digitali attivati presso i Commissari straordinari territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del presente decreto (recante disposizioni transitorie e di coordinamento).

✓ **Procedimento unico (Art. 14)**

La norma definisce il Procedimento unico e l'ambito di operatività dello S.U.D. ZES.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di:

- autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche,
- opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti
- investimenti di rilevanza strategica come definiti dall'articolo 32 del DL 115/2022, e dall'articolo 13 del DL n. 104/2023,
- nonché quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio,

Sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 del presente articolo all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge n. 241/1990, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo.

Il comma 2 stabilisce che sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, purché relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11.

L'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.

Nell'ambito del procedimento unico non è ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.

Pertanto, rientrano nel campo di applicazione del S.U.D. ZES esclusivamente i progetti relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11, non soggetti a SCIA, SCIA unica e SCIA condizionata e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche; opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti; investimenti di rilevanza strategica come definiti dall'articolo 32 del DL 115/2022, e dall'articolo 13 del DL n. 104/2023; nonché quanto previsto dal dlgs n. 114/1998 in materia di disciplina del commercio.

Tale netta delimitazione dell'ambito di operatività del S.U.D. ZES è frutto dell'accoglimento di un emendamento dell'ANCI.

Ulteriori procedure semplificate

Il comma 4 prevede che ciascuna regione interessata può presentare al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa una o più proposte di protocollo o di convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazione, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia ZES. Sono parti del protocollo o della convenzione la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza.

✓ Autorizzazione unica (Art. 15)

La norma detta la disciplina dell'**autorizzazione unica**, di competenza dello Sportello Unico ZES.

In particolare i commi da 1 a 3 disciplinano:

- la presentazione dell'istanza;
- il rilascio in via telematica della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza e indicante i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza;
- modalità e tempi delle eventuali richieste di integrazioni documentali.

Il comma 4 stabilisce che entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES indice la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (asincrona), cui si applicano tuttavia le disposizioni speciali dettate dalle lett. a), b) c) e d) dello stesso comma 3.

La **determinazione motivata di conclusione della conferenza** di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Ove necessario, essa costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale (c.6)

Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'art. 27-bis del D lgs n. 152/2006 (Provvedimento autorizzatorio unico regionale), alla **conferenza di servizi indetta dall'autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES**.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta, anche ai fini di cui al comma 7-ter del citato articolo 27-bis del D. Lgs n. 152 del 2006, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento.

Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il coordinatore della

Struttura di missione ZES può chiedere il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.

Progetti di competenza delle Autorità di sistema portuale (c.7)

Le disposizioni in materia di autorizzazione unica (commi da 1 a 6) si applicano altresì ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche, presentati da soggetti pubblici o privati, di competenza delle Autorità di sistema portuale.

Nel caso di progetti di iniziativa privata, la Struttura di missione ZES trasmette tramite il S.U.D. ZES, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente, che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi e a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6.

Nel caso di progetti di iniziativa pubblica, l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, acquisisce direttamente l'eventuale istanza e la documentazione necessaria e provvede a convocare la conferenza di servizi, informando la Struttura di missione ZES tramite il S.U.D. ZES, nonché a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6.

Alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità di sistema portuale partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia fatto constare il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere il deferimento della questione al Consiglio dei ministri.

Il comma 8, infine, proroga ulteriormente, dal 30 settembre al 31 dicembre 2023, l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020 (possibilità di ricorrere, fino al 30 giugno 2023, alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del dlgs n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'articolo 35 dlgs n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, avevano stipulato con le PA competenti un accordo di programma per lo sviluppo di investimenti nelle aree sopra richiamate).

Per effetto di quanto previsto dal comma 8-bis, le **disposizioni in materia di autorizzazione unica e in materia di procedimento unico non si applicano alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica.**

Regime transitorio

Per effetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 della legge in commento, **gli articoli 14 e 15 si applicano alle istanze presentate a far data dal 1° gennaio 2024.** Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 10, comma 5 (disciplina organizzazione della struttura di missione ZES), i Commissari straordinari nominati ai

sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del dl n. 91/2017, svolgono tutte le funzioni e le attività attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al coordinatore della predetta Struttura.

✓ **Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (Art. 16)**

La norma introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l'anno 2024, determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

✓ **Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei Ministri (Art. 19)**

La norma introduce una misura volta ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale con qualifica di funzionario da destinare allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione, a valere sulle risorse del Programma nazionale Capacità per la coesione 2021-2027 fino al 31/12/2029, e successivamente a valere su altri fondi nazionali.

Questa misura si inserisce nel contesto del Piano Nazionale capacità per la Coesione 2021-2027, che individua strategicamente come prima Priorità, rivolta principalmente alle amministrazioni regionali e agli enti territoriali delle Regioni Meno Sviluppate, il rafforzamento e l'efficientamento dei processi attuativi e delle competenze per la Politica di Coesione 2021-2027.

In particolare, la più importante componente della Priorità 1, prevede l'assunzione di unità di personale aggiuntivo da inquadrare con contratto di lavoro a tempo indeterminato negli organici degli Enti territoriali delle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare alle attività afferenti alle politiche di coesione. Tali unità saranno reclutate mediante un concorso nazionale, con oneri finanziari a carico delle risorse del PN CapCoe per tutto il periodo di attuazione del Programma stesso.

L'art. 19 del D.L. n. 124/2023, disciplina le condizioni per agevolare l'attuazione tempestiva della richiamata componente del PN Cap-Coe, e ha stabilito un cronoprogramma serrato per perfezionare l'azione straordinaria di reclutamento, destinando la quota più consistente delle risorse (per 1.674 unità di personale) al finanziamento delle assunzioni nei Comuni e nelle loro forme associative, oltre ad ulteriori 70 unità di personale da destinare alle Città metropolitane di Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo, con ciò riconoscendo il grande potenziale dei governi locali nell'attuazione delle politiche europee di coesione. L'art. 19 ha, inoltre, reperito le ulteriori risorse finanziarie nazionali necessarie per la copertura finanziaria del nuovo personale anche per il periodo successivo a quello di attuazione del Programma: si tratta pertanto di un finanziamento di carattere strutturale.

In applicazione id quanto previsto dall'art. 19, il Dipartimento per le Politiche di coesione ha pubblicato l'Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte delle amministrazioni regionali (regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni ivi situati, consultabile al link:

https://politichecoesione.governo.it/media/e4nddhau/avviso-pubblico_acquisizione-manifestazioni-di-interesse_capcoe.pdf

I Comuni, le Unioni e le Città metropolitane interessate possono presentare la propria adesione alla manifestazione di interesse, specificando il numero di unità di personale e i profili professionali richiesti, accedendo alla piattaforma:

<http://portaleavvisi.capcoe.gov.it/>

La piattaforma resterà attiva per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse fino alle ore 12 del 30 gennaio 2024.

Sulla base della ricognizione del fabbisogno effettuata tramite la manifestazione di interesse, i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e delle unità di personale tra le amministrazioni interessate saranno stabiliti con apposito DPCM.

Il reclutamento delle nuove unità di personale è disciplinato dal comma 4 dell'art. 19, sarà effettuato dal Dipartimento per la funzione pubblica con un concorso nazionale e l'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione avverrà in conformità con i criteri stabiliti dal DPCM.

I vincitori del concorso al termine della procedura selettiva dovranno frequentare un corso di formazione sulle politiche di coesione, per il quale, successivamente all'assunzione, sarà corrisposta una borsa di studio.

Di seguito, in sintesi, le principali indicazioni operative:

- Tutti i Comuni, le Unioni di Comuni e le Città metropolitane situate nelle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono

- partecipare alla manifestazione di interesse, **inclusi quelli strutturalmente deficitari, in riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto.**
- La misura finanzia l'**assunzione a tempo indeterminato di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari** e delle elevate qualificazioni.
 - L'art. 19 individua la **copertura finanziaria strutturale e permanente delle unità di personale:** fino al 31/12/2029 a valere su risorse UE, e successivamente su fondi nazionali. Di conseguenza si tratta di assunzioni neutre ai fini delle facoltà assunzionali e l'Ente richiedente non deve dimostrare il possesso di una specifica capacità assunzionale.
 - All'atto dell'adesione alla manifestazione di interesse gli Enti interessati specificano il **numero di unità di personale** (numero che non può superare i posti vacanti della dotazione organica nell'area dei funzionari) e i **profili professionali richiesti**, in ordine di priorità;
 - Considerato che le assunzioni di cui alla misura sono integralmente eterofinanziate, quindi neutre rispetto alle facoltà assunzionali, gli Enti interessati **possono rideterminare le proprie dotazioni organiche**, ai sensi dell'art. 89, comma 5, TUEL, ai fini della partecipazione all'Avviso, e devono conservare i posti vacanti fino al momento dell'assunzione.
 - In caso di ammissione al finanziamento, gli Enti dovranno aggiornare il **piano triennale dei fabbisogni di personale**, qualora lo stesso non risulti aggiornato rispetto agli esiti della ripartizione disposta dal DPCM.
 - Le amministrazioni ammesse al finanziamento si impegnano a destinare il personale assunto in applicazione dell'art. 19, fino al 31/12/2029, **esclusivamente all'attuazione delle politiche di coesione.**

Per ricevere aggiornamenti sulle iniziative informative e di supporto dell'Anci nell'ambito del progetto Cap4City gli Enti interessati alla misura possono scrivere all'indirizzo e-mail: cap4city@anci.it

CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI

- ✓ **Modifiche all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, in materia di trattenimento degli stranieri (Art. 20)**

La norma estende i termini di permanenza nei centri di permanenza per i rimpatri. In particolare, si stabilisce che d'ora innanzi la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi in luogo dei previgenti trenta giorni.

Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi, al posto dei previgenti trenta giorni.

Inoltre, il termine complessivo all'esito delle proroghe non può essere superiore ad altri dodici mesi, in luogo dei previgenti novanta giorni, prorogabili di altri quarantacinque giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia ha accordi in materia di rimpatri.

Per il caso dello straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie si estende il limite previgente da novanta giorni a sei mesi, con facoltà di trattenimento presso centri di permanenza per i rimpatri entro i nuovi limiti temporali citati.

✓ **Progettazione e realizzazione delle strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio (Art. 21)**

La norma aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare (COM) i punti di crisi e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio. Inoltre, si dispone che con DPCM sia approvato il piano straordinario per individuare le aree interessate dalla realizzazione di tali strutture e che il piano possa essere aggiornato periodicamente, anche a seguito di eventuali modifiche degli stanziamenti. Per la realizzazione di tali strutture, qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale, viene incaricato il Ministero della difesa. Vengono infine disciplinati gli stanziamenti necessari per la realizzazione e il funzionamento di queste nuove strutture.